

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

25.4.2007

PE 388.519v01-00

EMENDAMENTI 112-112

Progetto di relazione di Mojca Drčar Murko

(PE 384.469v01-00)

Relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari

Proposta di regolamento (COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 112
Considerando 12

(12) Le sostanze aromatizzanti sono sostanze chimicamente definite che hanno proprietà aromatizzanti. In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari è in corso di realizzazione un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti. Detto regolamento prescrive che entro cinque anni dall'adozione del programma sia stabilito un elenco di sostanze aromatizzanti. Occorre fissare un nuovo termine per l'adozione di tale elenco. Si proporrà di includere tale

(12) Le sostanze aromatizzanti sono sostanze chimicamente definite che hanno proprietà aromatizzanti. In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari è in corso di realizzazione un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti. Detto regolamento prescrive che entro cinque anni dall'adozione del programma sia stabilito un elenco di sostanze aromatizzanti. Occorre fissare un nuovo termine per l'adozione di tale elenco, **dopo il quale il regolamento**

AM\664831IT.doc

PE 388.519v01-00

elenco nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. [...].

(CE) n. 2232/96 sarà abrogato. Si proporrà di includere tale elenco nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. [...].

Or. en

Motivazione

La direttiva 88/388/CEE del 22 giugno 1988 sarà abrogata dalla presente proposta, ma d'altra parte il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 è la direttiva 88/388/CEE.